



# **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

# **TRA**

L'IILA – Organizzazione internazionale italo-latino americana (in seguito denominato "IILA") con sede in Roma, via Paisiello nº 24, CAP 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentato dal Segretario Generale, Donato Di Santo

E

La Fondazione Casa America (in seguito denominata "FCA") con sede e domicilio fiscale in Genova, via dei Giustiniani 12/4, Codice Fiscale n. 95059340109, rappresentato dal Presidente, Roberto Speciale

#### **PREMESSO**

- che IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1º giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che IILA rappresenta un foro di dialogo privilegiato tra l'Italia, l'Europa e l'America latina, e nel quadro delle sue attività istituzionali promuove e realizza progetti di cooperazione allo sviluppo con l'appoggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Italia) e della Commissione Europea.
- che IILA è Osservatore Permanente presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e per lo svolgimento delle sue attività collabora con organismi intergovernativi, istituzioni ed enti specializzati che si occupano dell'America Latina: Commissione Europea, Unesco, Banca Interamericana di Sviluppo, Organizzazione degli Stati Americani, Associazione Latino-Americana di Integrazione, Sistema Economico Latinoamericano, Segreteria Generale Iberoamericana, ed altri.
- che FCA, basata a Genova e dotata di personalità giuridica ai sensi del DPR 10/02/2000 n. 361, dal 2000 contribuisce, con il sostegno di enti pubblici e privati, a diffondere, in Italia e in America latina, una maggiore conoscenza dei rispettivi grandi patrimoni culturali in ambito letterario, artistico, musicale, naturalistico e a favorire l'intensificazione delle relazioni istituzionali ed economiche attraverso incontri, pubblicazioni, esposizioni, progetti e attività di ricerca e una biblioteca specializzata.
- che la Fondazione, riconosciuta nel 2009 da Regione Liguria "istituzione culturale di interesse regionale" ha tra le sue priorità i temi dell'emigrazione ligure e italiana nelle Americhe e dell'immigrazione latinoamericana a Genova, città che include, in termini percentuali rispetto alla popolazione residente, la più consistente comunità latinoamericana in Italia.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

#### ART. 2

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione finalizzata allo scambio di informazioni sulle proprie attività, alla realizzazione di attività congiunte, quali, tra le altre, scambi di visite conferenze, seminari ed incontri tematici, con riferimento a quanto specificato nella premessa. A tal fine entrambi gli istituti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali.

#### ART. 3

IILA si impegna ad indicare un proprio rappresentante nel consiglio d'amministrazione di FCA, in particolare allo scopo di contribuire alla definizione del programma di attività e alla qualità delle relative iniziative.

#### ART. 4

Questo accordo non comporta alcun impegno finanziario delle parti.

# ART. 5

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche ed ogni altro elemento utile. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati inoltre eventuali aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e il finanziamento relativo ad eventuali attività

#### ART. 6

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune per le attività di cui all'oggetto del presente accordo. Ciascuna parte potrà utilizzare il logo e l'immagine dell'altra, previa autorizzazione scritta inerente la specifica attività programmata dagli accordi attuativi di cui all'art. 3.

## ART. 7

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore contestualmente alla firma dello stesso. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R o con posta certificata.

## ART. 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso

dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

#### ART. 9

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, che fungerà da presidente del collegio arbitrale, nominato da comune accordo dalle parti. Il presenta accordo, e nessun documento ad esso correlato inoltre, possono comportare in alcun modo la rinuncia ad alcuna delle prerogative stabilite dall'ordinamento dell' IILA.

Genova, li 18 maggio 2018

per l'IILA

il Segretario Generale

Donato Di Santo

per FCA

il Presidente

Røberto Speciale